



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

**Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico
ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo
sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica
Seconda edizione**

Obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)"

Azione 1.3.8 "Rigenerazione e innovazione delle imprese. Interventi finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio"



INDICE**Finalità del bando**

<i>Art. 1 Finalità e oggetto del bando</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 Dotazione Finanziaria</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 Localizzazione</i>	<i>pag. 5</i>

Potenziali beneficiari

<i>Art. 4 Soggetti ammissibili</i>	<i>pag. 5</i>
------------------------------------	---------------

Tipologie di interventi ammissibili

<i>Art. 5 Interventi ammissibili</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 6 Spese ammissibili</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 7 Spese non ammissibili</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 9 Cumulabilità degli aiuti</i>	<i>pag. 16</i>

Presentazione delle domande e istruttoria

<i>Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 11 Valutazione delle domande</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno</i>	<i>pag. 26</i>

Verifiche e controlli

<i>Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno</i>	<i>pag. 37</i>
<i>Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno</i>	<i>pag. 38</i>

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

<i>Art. 19 Informazioni generali</i>	<i>pag. 40</i>
<i>Art. 20 Informazione e pubblicità</i>	<i>pag. 40</i>
<i>Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento</i>	<i>pag. 41</i>
<i>Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR</i>	<i>pag. 42</i>

Appendice***pag. 43***

Articolo 1 Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, Azione 1.3.8 Rigenerazione e innovazione delle imprese finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio.
2. Il bando è finalizzato a promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico che favoriscano la rigenerazione e l'innovazione delle imprese e conseguentemente la valorizzazione turistica del territorio in cui la stessa impresa opera. In particolare, gli interventi sono finalizzati ad innovare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica, innovando servizi e prodotti (ad es. attraverso investimenti in cybersecurity, intelligenza artificiale, domotica, utilizzo di fonti energetiche alternative, etc).
3. L'iniziativa contribuisce al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027".¹ Le proposte progettuali riconducibili alla citata Strategia dovranno essere realizzate in conformità agli Ambiti tematici "Smart Living & Energy" e "Destinazione Intelligente" e alle corrispondenti traiettorie individuate dalla S3.
4. Gli interventi promossi si pongono inoltre in continuità con la Programmazione 2014-2020 favorendo però lo sviluppo di modelli di business maggiormente orientati all'innovazione, alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
5. Si riportano le seguenti definizioni:
 - Prodotto turistico: l'insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione – che, messi a sistema, compongono un'offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
 - Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare in ragione delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
 - Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017.
 - Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
 - Club di Prodotto: aggregazione di imprese che propongono l'offerta di prodotti e servizi turistici rivolti a specifici segmenti motivazionali della domanda garantendone l'omogeneità e la qualità attraverso una "carta dei servizi" o disciplinare di prodotto. Ai fini del presente bando e del relativo punteggio l'impresa deve risultare partecipante ad un "Club di prodotto" costituito nella forma del contratto di rete beneficiario, senza avere rinunciato al beneficio, di uno dei bandi della misura 1.3.9 del PR FESR 2021-2027.
 - Strategia di Specializzazione Intelligente (S3): è lo strumento che dal 2014 le Regioni ed i paesi membri dell'Unione Europea devono adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio a seguito di un percorso di condivisione continua tra gli attori territoriali: imprese, mondo della ricerca, pubblica amministrazione e cittadini. Le risultanze derivanti dal processo di scoperta imprenditoriale hanno condotto alla redazione della Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021-2027 composta da 52 traiettorie che, in data 29 aprile 2022 con DGR n. 474 è

¹ Documento consultabile all'indirizzo: <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>



- stata approvata da parte della Giunta Regionale.²
- Sede operativa: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) della L.R. n. 11/2013, la sede operativa della struttura ricettiva è l'immobile, con destinazione d'uso turistico-ricettiva o residenziale (nel caso dei bed & breakfast), ove vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei turisti; presso la sede operativa sono stabilmente collocati i beni/servizi (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale;
 - SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria 2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n. 456 del 7 aprile 2015, pubblicata sul BUR n. 43/2015.
6. Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
7. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
8. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
9. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto:
- del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28 giugno 2023, reperibile al seguente link:
[https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27#II%20Sistema%20di%20Gestione%20e%20Controllo%20\(Si.Ge.Co.\)](https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27#II%20Sistema%20di%20Gestione%20e%20Controllo%20(Si.Ge.Co.));
 - del Manuale Procedurale approvato con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27 settembre 2023, reperibile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27>.

Articolo 2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), di cui:
 - euro 6.000.000,00 (sei milioni/00) destinati alle imprese insediate nei comuni montani individuati dalla legge regionale n. 25 del 08 agosto 2014 "*Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria*" (**Allegato C** al presente bando).
 - euro 9.000.000,00 (nove milioni /00) destinati alle imprese insediate nei comuni non montani.Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
2. Ai fini del presente bando, si intendono comuni montani i comuni già classificati come interamente montani ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla base dei criteri fissati dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 "Provvedimenti in favore dei territori montani", di cui alla legge regionale n. 25 del 08 agosto 2014 "*Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto*" (**Allegato C** al presente bando).

² per approfondimenti sulla **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**, <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>



Articolo 3 Localizzazione

1. La sede operativa della struttura ricettiva, così come declinata all'articolo 1 comma 5, ove viene realizzato l'investimento oggetto del sostegno deve essere localizzata esclusivamente negli ambiti territoriali dei comuni o delle loro forme associate compresi in destinazioni turistiche che:
 - si siano organizzate in conformità alla legislazione turistica regionale (L.R. 11/2013, art. 9 e DGR n. 2286/2013 e successive modifiche);
 - siano state riconosciute dalla Regione del Veneto come "Organizzazioni di Gestione della Destinazione – OGD";
 - abbiano adottato un Destination Management Plan.
2. In relazione a quanto previsto al punto 1. è condizione per l'eleggibilità dei sopra citati comuni che gli stessi, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, di cui al presente bando, aderiscano formalmente ad una [Organizzazione di Gestione della Destinazione \(OGD\)](#) riconosciuta in conformità alla L.R. n. 11/2013 e alla DGR n. 2286/2013 e che abbiano trasmesso alla Regione del Veneto il Destination Management Plan (DMP).
3. Nel caso di progetti ricadenti nelle Aree Interne, oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2, la sede operativa della struttura ricettiva deve corrispondere ad una unità operativa dell'impresa ed essere localizzata esclusivamente negli ambiti territoriali dei comuni compresi nelle Aree Interne.

Articolo 4 Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di sostegno le imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	Sono ammesse le micro, piccole e medie imprese (PMI) così come definite dall'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
b) Obblighi presso Registro Imprese	L'impresa richiedente deve essere regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese o al R.E.A. e attiva presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.
c) Localizzazione e classificazione della struttura ricettiva	L'impresa richiedente deve gestire e/o essere proprietaria di una struttura ricettiva, corrispondente ad un'unità operativa localizzata negli ambiti	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al



	<p>territoriali individuati all'articolo 3 del presente bando.</p> <p>Nello specifico tali strutture possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) essere già classificate al momento della presentazione della domanda; 2) ottenere la classificazione a seguito degli investimenti di cui alla presente misura; in tale caso il livello di classificazione ottenuto deve essere almeno di tre stelle per le strutture ricettive alberghiere o all'aperto o di tre leoni per le strutture ricettive complementari. <p>Le strutture ricettive di cui ai punti 1 e 2 sono quelle definite ai sensi della L.R. n. 11/2013, ovvero:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) strutture ricettive alberghiere (articolo 25, L.R. n. 11/2013): alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi; b) strutture ricettive all'aperto (articolo 26, L.R. n. 11/2013): villaggi turistici, campeggi; c) strutture ricettive complementari (articolo 27, L.R. n. 11/2013): alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi; d) strutture ricettive in ambienti naturali (articolo 27 ter, L.R. n. 11/2013). 	<p>pagamento del saldo. Entro la chiusura del progetto per quanto concerne la classificazione.</p> <p><u>DEROGA</u></p> <p>Qualora un'impresa non fosse proprietaria e/o non avesse in gestione una struttura ricettiva negli ambiti territoriali ammessi a sostegno, potrà subentrare alla proprietà e/o gestione della struttura ricettiva oggetto di intervento ubicata negli ambiti territoriali individuati all'articolo 3 del presente bando anche successivamente alla data della presentazione della domanda ma comunque entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno e risultare da idonea documentazione attestante la proprietà e/o la conduzione della struttura (la visura catastale non è sufficiente).</p>
d) Assenza di procedure in corso	L'impresa richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.
e) Regolarità Contributiva	L'impresa richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente, entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10.



	professionisti.	Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art. 16 comma 22
f) Non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà"	L'impresa richiedente non deve presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014. La prescrizione deve intendersi applicata anche ai liberi professionisti. Ai sensi del REG (UE) 2021/1058 art. 7 comma d) un'impresa in difficoltà, così come definita ai sensi del medesimo articolo di cui sopra, è ammissibile se autorizzata nell'ambito di aiuti de minimis.	Alla data di presentazione della domanda.
g) Sostenibilità finanziaria	L'impresa richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate ³ : - $PN > (SP - I)/2$; - $OF/F < 8\%$; - $SP/F \leq 20\%$	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
h) Divieto di operare nei settori esclusi	L'impresa richiedente non deve operare nei settori di applicazione esclusi dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 - n. 651/2014. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 - n. 651/2014	Alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla data di erogazione del saldo.
i) Regolarità antimafia (solo se il	L'impresa richiedente deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla	L'impresa deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa

³ Per ulteriori informazioni si rinvia all'Appendice del Bando



contributo richiesto è superiore a euro 150.000,00)*	normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima del pagamento del sostegno.	antimafia (qualora venga previsto un contributo superiore a Euro 150.000,00) già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. La verifica sarà effettuata in fase di erogazione del sostegno e circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziabili.
---	---	--

2. Ogni impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per singola struttura ricettiva.

3. La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

Articolo 5 Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando e allo scopo di promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, sono ammissibili al sostegno gli investimenti riguardanti la struttura ricettiva, oggetto della domanda, tesi a favorire la transizione digitale ed ecologica dell'impresa, la piena accessibilità delle strutture ricettive e l'innovazione di prodotto e/o di processo, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di operazione:

a) Interventi per la riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse (energia/acqua), per l'utilizzo di fonti energetiche alternative e per l'ammodernamento strutturale e tecnologico orientati alla piena sostenibilità ambientale.

Questi interventi, di efficientamento e autoproduzione energetica, potranno interessare la struttura ricettiva con riferimento alle fasi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, consumo e produzione di energia elettrica (illuminazione, refrigerazione, ascensori, elettrodomestici e altre apparecchiature elettroniche nei locali ristorante, bar e lavanderia) e consumo idrico, e potranno riguardare (a titolo esemplificativo):

- sostituzione dei generatori di calore (es. adozione di moderne caldaie a condensazione, generatori a biomassa, ecc.);
- installazione di cogeneratori per la produzione combinata di energia termica ed elettrica;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- interventi di isolamento dell'involucro relativamente a strutture opache orizzontali e verticali (coperture, pavimenti, pareti) per ridurre la dispersione termica;
- installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- installazione di cogeneratori per l'autoproduzione di energia elettrica e la contemporanea produzione di calore per il riscaldamento;
- installazione di impianti di trigenerazione per produrre, oltre all'energia termica ed elettrica, anche energia frigorifera da utilizzare per il raffrescamento, mediante assorbitori che sfruttano l'energia termica in eccesso;
- installazione di pompe di calore ad alta efficienza per il raffrescamento e di supporto al riscaldamento;
- installazione di lampade LED in sostituzione di quelle tradizionali a incandescenza o alogene;
- installazione di sensori di presenza;
- attrezzature a basso impatto energetico;
- installazione di ventilatori con inverter ad alta efficienza per permettere una regolazione a portata variabile dell'aria;
- tecnologie con card per l'attivazione e spegnimento automatico dei sistemi di climatizzazione e illuminazione delle camere;
- installazione di inverter ad alta efficienza;



- prese intelligenti che consentono di spegnere automaticamente gli apparecchi in stand-by;
- ottimizzazione dei consumi degli ascensori;
- impianti idrici smart per le singole stanze;
- regolatori di portata per ridurre i consumi di acqua;
- installazione di serbatoi per la raccolta dell'acqua al fine di ridurre i consumi;
- impianti di trattamento di acque reflue;
- interventi per la gestione dei rifiuti (es. frantumatore per vetro, pressa idraulica per cartone e plastica V4, etc.);
- interventi per l'ottenimento da parte dell'impresa di certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientale ed energetica;
- colonnine per ricarica elettrica di e-bike, ciclomotori e automobili.

b) Interventi che prevedano strumenti tecnologici hardware e software, cyber security, intelligenza artificiale, machine learning, soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività, domotica.

Gli interventi dovranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni e servizi relativi a:

- hardware/software per videoconferenze;
- sistemi e soluzioni per lo smart working e il telelavoro;
- sistemi di videosorveglianza;
- internet delle cose e delle macchine - cloud, fog e quantum computing; - cyber security, risk management e-business continuity;
- intelligenza artificiale e machine learning;
- soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
- interventi volti a favorire la connettività a banda ultra-larga per l'impresa ricettiva;
- aggiornamento del sito web della struttura ricettiva alle principali lingue degli ospiti della destinazione così come risultanti dalle statistiche ufficiali della Regione del Veneto e/o adeguamento a standard di sicurezza, interoperabilità e accessibilità del sito web ovvero senza barriere architettoniche informatiche, che consentono quindi l'utilizzo e l'accesso ai servizi anche a coloro che sono affetti da disabilità temporanee e che quindi utilizzano tecnologie ausiliarie;
- software di performance su occupazione posti letto/camere, ADR, REVPAR utilizzabile anche a livello di destinazione;
- software per la trasmissione contestuale dei dati relativi alla statistica turistica, ai dati di PS relativi agli ospiti della struttura ricettiva e ai dati relativi all'imposta di soggiorno ove applicata nella destinazione.

c) Interventi finalizzati a garantire la migliore accessibilità delle strutture ricettive in ottica di universal design⁴, a titolo esemplificativo:

- adeguamento siti web accessibili e che adottino le regole di leggibilità per le persone ipovedenti

⁴ *Universal Design*: In italiano Progettazione Universale, con la variante correlata Progettazione per tutti (in Inglese *Design for All*), è il termine internazionale con cui ci si riferisce a una metodologia progettuale di moderna concezione e ad ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano di per sé accessibili a ogni categoria di persone, al di là dell'eventuale presenza di una condizione di disabilità. Si caratterizza per i seguenti principi fondamentali:

- equità – uso equo: utilizzabile da chiunque;
- flessibilità – uso flessibile: si adatta a diverse abilità;
- semplicità – uso semplice ed intuitivo: l'uso è facile da capire;
- percettibilità – il trasmettere le effettive informazioni sensoriali;
- tolleranza all'errore – minimizzare i rischi o azioni non volute;
- contenimento dello sforzo fisico – utilizzo con minima fatica;
- misure e spazi sufficienti – rendere lo spazio idoneo per l'accesso e l'uso.

Per le linee guida si consultino i documenti al seguente link

<https://www.regione.veneto.it/web/turismo/linee-guida-per-la-progettazione-delle-strutture-ricettive-in-ottica-di-universal-design>



(caratteri leggibili e grandi, riproduzione sonora dei contenuti, assenza di grazie nel carattere, sottotitolazione dei video, interpretazione LIS dei video, contrasto cromatico secondo gli standard europei per l'accessibilità della comunicazione (WCAG 2.1, obbligatoria da giugno 2025). I siti web dovranno altresì comunicare in maniera chiara l'accessibilità della struttura e le eventuali fonti di pericolo;

- segnaletica di sicurezza o per orientare (segnali uditivi, luminosi e tattili abbinati), con il supporto di aziende, professionisti specializzati o associazioni di comprovata competenza (disabilità uditiva e visiva);
- adeguamento di bagni e servizi igienici (es. piatto doccia a filo pavimento, specchio a muro con partenza dal bordo del lavello, cordino di allarme perimetrale e di colore contrastante con il muro, lavello senza mobiletti sotto e libero da ogni ingombro, luce esterna che indichi il luogo occupato o permetta la comunicazione luminosa in emergenza con le persone sorde, bagni attrezzati con sollevatore e lettino per cambiare anche le persone adulte);
- dispositivi salvavita (es. defibrillatore, etc.);
- segnaletica e cartellonistica che identifica i luoghi, le regole e gli orari (disabilità cognitiva);
- segnaletica e cartellonistica ad alta leggibilità, che garantisca l'accesso alle informazioni anche in formato Braille e digitale, anche mediante QR CODE con collegato un messaggio testuale o audio;
- dispositivi tecnologici che veicolino le informazioni in più lingue e modalità di comunicazione (es. Pittogrammi, Comunicazione Aumentativa e Alternativa, Braille, Sottotitolazione, Audiodescrizione, App con realtà aumentata, Lingue dei Segni, etc.);
- realizzazione di video per la comunicazione interna agli ospiti in Lingua dei Segni Italiana (LIS) sottotitolati in italiano;
- dispositivi per non vedenti, ipovedenti, non udenti e disabili motori (es. sveglia a vibrazione, letti con i comandi elettronici, informatori luminosi o a vibrazione in caso di emergenze, screen reader con sintesi vocale);
- Allestimento aree:
 - dedicate all'allattamento al seno - o camere di decompressione, in zone tranquille per rilassare le persone con autismo;
 - aree giochi attrezzate in base alle diverse fasce di età (es. < 6 anni) e anche per bambini con disabilità (giochi inclusivi);
- attrezzature per la mobilità di persone con disabilità (es. joelette, handbike, carrozzine, scooter, etc.);
- altri strumenti per fornire informazioni e indicazioni in più lingue: audio-guida, App in LIS o con sottotitoli in italiano o traduzione mediata simultanea (dettatura vocale), braille ecc., anche attraverso App mobile accessibili e sfruttando la tecnologia QR CODE;
- realizzazione mappe sensoriali con indicate le zone sensorialmente attivanti (dove è presente rumore, luce, calore, fumo) e zone sensorialmente neutre/riposanti (adeguate al rilassamento e alla decompressione). (Disabilità cognitiva);
- strumentazioni per indicazioni sonore per persone non vedenti e ipovedenti lungo i percorsi principali (filodiffusione, audio-faro);
- sistemi di prenotazione, informazione e gestione delle code alla reception che verbalizzano lo stato dell'attesa ed accessibili online (e-mail, chat, videochiamate e/o sistema di messaggistica istantanea), con procedure chiare;
- numerazione delle camere ad alta leggibilità (es. con alto contrasto cromatico e/o in formato Braille);
- pulsantiere ad alta leggibilità (contrasto cromatico, in formato Braille etc.) per gli ascensori, gli accessi con codici, le cassette di sicurezza;
- realizzazione/adeguamento bancone della reception di altezza inferiore ai 90 cm per le persone in carrozzina;
- misure di adeguamento degli ambienti per favorire la mobilità all'interno della struttura (es. porte spaziose, ampi percorsi, assenza di gradini, cordoli, soglie, luci speciali e contrasti di colore per le persone non vedenti o ipovedenti);
- realizzazione aree di parcheggio in prossimità della struttura con misure e spazi auto adeguati;
- installazione sistemi di comunicazione video bidirezionale negli ascensori o rilevatore GPS in caso di blocco con persone sorde al proprio interno;
- installazione sistemi di avviso luminoso esterni alle camere per comunicare con ospiti sordi (campanello luminoso, sistema di vibrazione a chiamata);



- installazione pulsantiere di chiamata ad altezza adeguata alle sedie a rotelle;
- acquisto tavoli per buffet accessibili da persone in carrozzina e tavoli da sala di dimensioni e forme adeguate (altezza da terra 80 cm spazio libero da terra 70 cm, forma rotonda) per garantire l'accostamento e per agevolare la comunicazione delle persone sorde;
- acquisto di automezzi nuovi a emissioni zero per il trasporto persone con disabilità;
- tutti gli interventi di carattere strutturale finalizzati a garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche e la completa accessibilità della struttura ricettiva con riferimento alle diverse forme di disabilità (motoria, visiva, cognitiva, uditiva).

d) Altri interventi, anche strutturali, finalizzati a innovare e differenziare l'attuale tipologia di offerta, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti turistici e/o interventi finalizzati a una migliore gestione dei processi aziendali o di gestione della struttura ricettiva. Tali interventi dovranno comunque essere sempre combinati con gli interventi di cui ai punti a), b) e c).

2. Sono esclusi dai benefici, di cui al presente provvedimento, le spese inerenti edifici e fabbricati per interventi di carattere strutturale (edile e impiantistico) realizzati dal gestore in assenza del preventivo assenso da parte del proprietario o dei proprietari, o, viceversa, realizzati dal proprietario/i senza assenso del gestore.
3. Non sono ammissibili gli interventi di sola "messa a norma" di edifici e/o impianti o porzioni di essi per ricondurre la struttura ricettiva a conformità di legge o regolamento.
4. Per essere ritenuto ammissibile - fatta salva la deroga per gli interventi da realizzarsi utilizzando il Regolamento UE n. 1407/2013 aiuti "de minimis" prevista al successivo punto - il progetto deve iniziare successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno: pertanto le iniziative finanziabili sono solo quelle in cui la data di avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività da sovvenzionare è successiva a quella della domanda di sostegno. Nel caso in cui il progetto preveda interventi edilizi che sono già stati autorizzati, con efficacia abilitativa edilizia già in possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'impresa richiedente dovrà inviare via PEC ad AVEPA al più tardi entro 15 giorni prima del termine previsto all'articolo 10 per la presentazione delle domande di sostegno, una richiesta di sopralluogo preventivo al fine di accertare il mancato inizio dei relativi lavori. Devono essere successivi alla data di presentazione della domanda anche gli ordini di acquisto di beni e attrezzature. Per attività già iniziate si intende, relativamente alle strutture, aver iniziato i lavori di scavo, fondazioni, aver un fabbricato al grezzo da completare con pavimentazioni, rivestimenti e/o impianti fissi; mentre, per gli acquisti di macchinari ed attrezzature, aver già sottoscritto la conferma d'ordine o essere avvenuta la consegna del macchinario o attrezzatura. Nei casi sopra descritti l'intervento non risulta ammissibile e, conseguentemente, non risultano ammissibili le spese di proseguimento dei lavori di completamento o finitura del fabbricato o quella di acquisto di macchinari/attrezzature.
5. In deroga a quanto previsto dal punto 4 del presente articolo ed esclusivamente nel caso di domande presentate a valere sul regime "de minimis" sono ammissibili gli interventi che rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - la data di avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività da sovvenzionare decorre a partire dal 12 luglio 2023;
 - i lavori sono effettivamente iniziati a decorrere dalla data indicata nel titolo abilitativo previsto.Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
6. I progetti saranno realizzati in conformità con gli ambiti tematici e le traiettorie individuate nella Strategia di specializzazione intelligente (S3) con riferimento alle traiettorie relative agli ambiti di specializzazione "Smart living & Energy" e "Destinazione intelligente".



7. Le proposte progettuali devono evidenziare l'eventuale sinergia con le azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali.
8. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>,
 in modo particolare:
- a) in caso di investimenti materiali nelle PMI è necessario dimostrare che l'operazione comporti l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
 - b) gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo pertanto dovranno essere realizzati in aree classificate come produttive/industriali/commerciali, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate e solo dove questa possibilità è preclusa si deve prevedere il recupero di una uguale superficie impermeabilizzata in area diversa (l'effettivo rispetto di tale prescrizione verrà verificata sulla base di quanto descritto in domanda);
 - c) dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti,
 - siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 10, comma 10, punto a),
 - DNSH (si veda anche quanto riportato all'art. 13 comma 1, lettera x).
 Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 8.a e 8.b devono essere descritte nella proposta progettuale.
9. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo:
<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>.
10. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
11. I progetti realizzati nelle Aree Interne devono essere conformi alle Strategie d'Area di appartenenza.

Articolo 6 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputate al progetto, coerenti con l'attività dell'impresa, e con le finalità del bando, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario.
2. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante. Ai fini della verifica di ammissibilità e di pertinenza al progetto della relativa spesa, per la categoria di spesa **A)** è necessario allegare al progetto il computo metrico o un documento equivalente (ad es. preventivo) che descriva con adeguato dettaglio i lavori previsti; per le categorie di spesa **B)** e **C)**; in sede di compilazione delle voci di spesa previste nel sistema informativo "SIU", il richiedente è tenuto a fornire una descrizione dettagliata del servizio o della prestazione.

CATEGORIE DI SPESA	DESCRIZIONE VOCI DI SPESA
A) Spese per opere edili e/o opere impiantistiche	Rientrano in questa categoria spese relative a interventi edilizi e/o di impiantistica di cui all'articolo 5.



B) Progettazione, direzione lavori e collaudo	Spese collegate alla progettazione e gestione degli interventi di carattere strutturale, compreso il coordinamento della sicurezza
C) Spese per consulenze e servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni da parte del beneficiario	Rientrano in questa categoria le spese relative ai servizi e alle consulenze collegate all'ottenimento delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetiche
D) Acquisto di impianti, macchinari, strumenti e attrezzature	Rientrano in questa categoria di spesa attrezzature, hardware, macchinari e arredi funzionali al progetto
E) Acquisto di veicoli	E'ammisibile esclusivamente l'acquisto di automezzi nuovi a emissioni zero per il trasporto persone con disabilità (Art. 5 comma 1, lett. c).
F) Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS	Rientrano in questa categoria le spese di acquisizione di licenze e servizi informatici. Vengono riconosciute, per il periodo di ammissibilità delle spese, di cui all'art. 5 comma 4 e comma 5, anche le spese di canoni e abbonamenti di tali servizi.
G) Spese generali	<p>In questa categoria, le spese vengono calcolate con un tasso forfettario del 5% della somma dei costi di cui alle precedenti categorie di spesa dalla A) alla F) in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, articolo 54, lett. a), per il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti di progetto.</p> <p>Le spese che possono essere ricomprese in tale categoria riguardano, ad esempio, utenze, affitti e spese non direttamente imputabili alla realizzazione del progetto ma che il beneficiario comunque sostiene nel corso della sua realizzazione.</p> <p><u>Tale voce di spesa va puntualmente richiesta in SIU.</u></p>

3. Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:
- sostenute e pagate⁵ esclusivamente dal beneficiario del sostegno del presente bando, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso. In caso di società, sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla medesima, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5:
 - dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, in caso di contributo concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - a partire dal 12 luglio 2023 nel caso di contributo concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis" e comunque sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori indicata nel titolo abilitativo previsto;

⁵ Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



- c. pagate interamente dal beneficiario entro la data di chiusura del progetto: a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di pagamento;
 - d. strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione del progetto;
 - e. indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda (Allegato B), prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico.
4. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile appropriato per tutte le transazioni relative all'operazione che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.
5. L'I.V.A.:
- a. è considerata ammissibile nell'ambito dei costi in relazione ai quali il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea relativa agli aiuti «de minimis» e viene applicato quanto disposto all'art. 64, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - b. non è considerata ammissibile nell'ambito dei costi in relazione ai quali il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Articolo 7 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.
2. Non sono ammissibili, a puro titolo esemplificativo, le seguenti spese:
 1. per acquisto di immobili e terreni;
 2. emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 3. per i contributi di costruzione;
 4. per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 5. negoziali o oneri notarili e quelle relative ad imposte, tasse, relative a scorte e per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 6. per le perdite su cambio di valuta o relative ad ammende, penali e controversie legali;
 7. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
 8. per materiale di consumo e beni assimilabili⁶;
 9. di avviamento o di rappresentanza;
 10. per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 11. relative ad acquisto, rifacimento, restauro ecc. di beni usati e ricondizionati;
 12. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 13. di personale;
 14. di viaggio, soggiorno, vitto, alloggio, ristoro;
 15. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 16. inserite in fatture di importo imponibile complessivo inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
 17. sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera b), e pagate dopo il termine finale di chiusura del

⁶ Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperte, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.



- progetto;
18. fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello;
 19. indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
 20. notarili;
 21. per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
 22. correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica, etc);
 23. non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando.

Articolo 8

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. L'impresa richiedente il sostegno può scegliere, ai fini dell'erogazione del sostegno, fra uno dei seguenti regimi di aiuto:

a) regime di aiuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

In questo caso l'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo n. 1407/2013, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni va considerato tenendo conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

L'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo a fondo perduto, è del 50 % della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

Sono ammissibili ai fini del presente bando gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori ad euro 50.000,00 (contributo minimo euro 25.000,00) e fino ad un massimo di euro 400.000,00 (contributo massimo concedibile euro 200.000,00).

Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 200.000,00 ai sensi del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento del limite minimo del contributo di cui al comma 1 del presente articolo.

b) regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI".

In tal caso le agevolazioni del presente bando sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187 del 26 giugno 2014, pagine 1 – 78). Il Regolamento stabilisce che gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 17 e al capo primo del medesimo Regolamento.



Per le micro e piccole imprese l'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 20% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

Per le medie imprese l'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 10% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

Sono ammissibili ai fini del presente bando, interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a euro 100.000,00 e fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per le micro e piccole imprese e 2.000.000,00 per le medie imprese.

2. Il regime d'aiuto sarà selezionato dall'impresa richiedente all'interno del quadro "Dati specifici" della domanda in SIU e non potrà esser modificato dopo i termini di scadenza delle domande di contributo, di cui all'articolo 10, comma 3, pena la revoca totale del contributo.
3. A pena di revoca, in fase di rendicontazione, a prescindere dal regime di aiuto scelto dal beneficiario, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari alla soglia minima stabilita per i due regimi di aiuto e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno, o costituire almeno uno stralcio funzionale del suddetto progetto.

Articolo 9 Cumulabilità degli aiuti

1. Le agevolazioni previste dal presente bando concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento, se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o termini dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) n. 1407/2013).
2. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 8, gli aiuti previsti dal presente bando possono essere cumulati:
 - con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Non sono comunque cumulabili, in relazione agli stessi costi ammissibili, le agevolazioni del presente bando con quelle finanziate nell'ambito della Programmazione 2021-2027 relativa ai fondi FEASR, attraverso il PSR Veneto.
5. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui



pagina dedicata è raggiungibile al seguente link:
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>

2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al SIU.
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 10.00 del 25 gennaio 2024 fino alle ore 17.00 dell'11 aprile 2024**.

Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria di cui al comma 5, di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l'indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

I moduli per la compilazione della domanda sono due, diversi a seconda della tipologia del richiedente, nello specifico:

- va inserita domanda nel bando "DGR XX/12/2023 - Azione 1.3.8 - Comuni montani di cui all'Allegato C;
- va inserita domanda nel bando "DGR XX/12/2023 - Azione 1.3.8 - Comuni non montani".

La scelta dell'intervento come sopra indicato non potrà in nessun caso essere modificata ad avvenuta presentazione della domanda di sostegno, la quale verrà istruita e valutata sulla base dell'intervento selezionato.

4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>;
5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

<p>Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della domanda di sostegno</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Relazione tecnico-illustrativa, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (Allegato B), che illustri il progetto presentato e che contenga: <ol style="list-style-type: none"> a) una descrizione approfondita delle caratteristiche del progetto, inquadrando il tipo di intervento e la sua coerenza con le finalità del bando, in termini di innovazione digitale, efficientamento energetico e/o idrico e accessibilità della struttura; b) il cronoprogramma del progetto con indicazione delle attività e delle spese correlate; c) piano operativo-economico-finanziario che descriva: liquidità (mezzi propri e/o di terzi) in relazione agli investimenti; sostenibilità del progetto nel futuro, correlazione tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del progetto; 2) Ai fini dell'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di cui all'articolo 11 del presente bando è necessario allegare: <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento al criterio B.2: relazione da parte di un tecnico abilitato che documenti, sulla base del progetto presentato e degli interventi previsti, l'eventuale passaggio di classe energetica della struttura. Alla relazione dovrà
--	--



	<p>essere allegato l'attestato di prestazione energetica allo stato di fatto dell'edificio (APE ante intervento recante i codici di registrazione acquisiti in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno) e la proposta di APE post intervento da cui risulti il passaggio di classe energetica della struttura. <u>La mancata presentazione con la domanda di sostegno di uno solo dei documenti sopra riportati (relazione del tecnico abilitato, APE ante intervento registrata e proposta di APE post intervento) comporta la non assegnazione del relativo punteggio da parte della CTV;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento al criterio A5: trasmissione copia della certificazione ambientale o di turismo sostenibile (es. ISO 14001, EMAS, GSTC). <u>La mancata presentazione con la domanda di sostegno della copia della certificazione comporta la non assegnazione del relativo punteggio da parte della CTV.</u>
<p>Documentazione da allegare alla domanda e necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) eventuale computo metrico estimativo analitico o documento equivalente (ad es. preventivo) che descriva con adeguato dettaglio i lavori previsti; 2) eventuali elaborati grafici del progetto; 3) ai fini del calcolo della dimensione aziendale, dovranno essere forniti i seguenti documenti (anche su eventuale richiesta formulata in sede istruttoria, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno): <ul style="list-style-type: none"> ○ nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente (anche se collegate o associate all'impresa beneficiaria), copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA trasmesse all'Agenzia delle Entrate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero, ai fini del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa" e "impresa in difficoltà"; ○ per le imprese neocostituite (anche se collegate o associate all'impresa beneficiaria) che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo che dia evidenza dei dati di fatturato, totale attivo patrimoniale e ULA; 4) Per le imprese che hanno sede legale in altro stato dell'Unione Europea, documentazione equivalente alla visura camerale estratta dal registro delle imprese dello stato nel quale l'impresa ha sede; 5) Titolo di proprietà (la sola visura catastale non è sufficiente); nel caso di situazioni diverse dalla piena proprietà o dalla proprietà esclusiva:



	<ul style="list-style-type: none"> - titolo di conduzione atto a dimostrare la disponibilità della struttura ricettiva oggetto di intervento, fino ad almeno 36 mesi dalla data di erogazione finale del contributo a saldo dell'operazione (documentazione integrabile nel caso di scadenza intermedia); - autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario o co-proprietari/gestore (a seconda della casistica specifica) della struttura ricettiva oggetto della domanda di contributo ad eseguire l'intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento; <p>6) se già presente, attestazione della presentazione in Comune della richiesta di rilascio del permesso a costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e, se del caso, la data prevista di decorrenza dell'inizio lavori. Si ricorda che nel caso di scelta da parte del richiedente del regime di esenzione (Reg. to UE n. 651/2014) la data di inizio lavori dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno.</p>
--	---

6. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in SIU, devono essere convertiti in formato "PDF".

7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

8. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

9. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 5;
- sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria)

10. L'impresa dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:

- a) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
- b) dichiarazione relativa al "rating di legalità". In caso di discordanza con quanto indicato nell'Allegato B - Relazione Tecnica Azione, prevarrà quanto indicato in SIU;
- c) dichiarazione sul rispetto della normativa "antimafia" per le istanze che prevedono una erogazione superiore a Euro 150.000,00

11. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71



comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 a effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

12. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.

Art. 11 Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. È prevista una Commissione tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") nominata con atto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA composta da un massimo di tre componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e della Direzione Turismo della Regione del Veneto.
3. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori:
 - i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato;
 - i direttori della Direzione Turismo e/o un loro delegato.
4. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:
 - che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
 - che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
 - che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata e lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;
 - la sussistenza di una idonea sostenibilità finanziaria da parte dell'impresa in rapporto al progetto da realizzare, così come declinata all'art. 4 comma 1 lettera g), sulla base dei dati dichiarati nel sistema informativo e dell'eventuale documentazione indicata in Appendice.
5. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico, la CTV assegna il punteggio previsto riguardo ai criteri di valutazione di cui al successivo comma.
6. La CTV assegna il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

A) Criteri di valutazione relativi al potenziale beneficiario

<i>Criteria di selezione</i>	<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Attribuzione punteggio</i>	<i>Punteggio massimo</i>
Premialità ai progetti di impresa con rilevanza	A. 1) Rilevanza della componente giovanile: impresa costituita da giovane imprenditore (età < 35 anni compiuti alla data di presentazione della domanda) o femminile, con riferimento a: - titolare nel caso di ditte individuali	Punti 0 (se l'impresa non presenta premialità)	3



della component e giovanile e/o femminile	- socio/soci che detengono la quota di maggioranza, nel caso di società; se il socio/soci che detiene/detengono la quota di maggioranza non sono persona fisica ma giuridica, sarà considerata l'età del legale rappresentante dell'impresa richiedente - legale rappresentante, nel caso di cooperative	Punti 2 (se l'impresa presenta rilevanza per la componente giovanile) Punti 3 (se l'impresa presenta rilevanza per la componente femminile) NB: i due punteggi non sono tra loro cumulabili	
Conseguimento da parte dell'impresa a proponente del "rating di legalità"	A.2) - Il soggetto proponente ha conseguito il "rating di legalità": punti 0 - Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per richiedere il "rating di legalità": punti 0 - Il soggetto proponente, pur avendo i requisiti per richiederlo, non ha conseguito il "rating di legalità": punti -1	In possesso o mancanza dei requisiti per richiederlo Punti 0 Non richiesto/conseguito Punti -1	0
Tipologia strutture (Adesione alla Carta dei Servizi delle Ville Venete; Iscrizione nel catalogo IRVV)	A.3) - La struttura ricettiva è iscritta al catalogo dell'Istituto Regionale delle Ville Venete ⁷	Punti 0 (se impresa non iscritta) Punti 1 (se impresa iscritta)	1
Altimetria	A.4) Per soggetti proponenti le cui strutture ricettive siano insediate nei comuni montani così come individuati dalla L.R. n. 25/2014 (Allegato C al presente bando) - a un'altimetria compresa tra 800 e 1200 mt slm; - a un'altimetria compresa tra 1201 e 1700 mt slm;	Punti 0 (inferiore agli 800 m) Punti 1 Punti 2	4

⁷ <https://www.irvv.net/ae01305/zfi/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/406>



	<ul style="list-style-type: none"> - a un'altimetria compresa tra 1701 e 2000 mt. slm; - a un'altimetria superiore a 2000 mt. slm 	<p>Punti 3</p> <p>Punti 4</p>	
Certificazioni ambientali	A.5) - Possesso al momento della domanda di almeno una certificazione ambientale o di turismo sostenibile (ad es. ISO 14001, EMAS, GSTC o equivalenti)	<p>Punti 0 (nessuna certificazione)</p> <p>Punti 1 (possessione di almeno una certificazione)</p>	1

B) Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale

<i>Critero di selezione</i>	<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Attribuzione punteggio</i>	<i>Punteggio massimo</i>
Coerenza degli obiettivi	B. 1) Chiarezza e dettaglio della proposta progettuale: Progetto che espone in modo chiaro e dettagliato gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi al termine dell'investimento (allegato progettuale - Allegato B) - ed eventuale documentazione a supporto)	<p>Buono Punti 3</p> <p>Discreto Punti 2</p> <p>Sufficiente Punti 1</p> <p>Insufficiente Punti 0 (progetto non ammesso)</p>	3
Rigenerazione delle strutture ricettive in ottica di transizione digitale ed ecologica e di maggiore accessibilità delle stesse	<p>B. 2.1) Progetti che consentono il passaggio di classe energetica della struttura ricettiva La verifica pone a confronto la classificazione posseduta (e dichiarata) al momento della presentazione della domanda (APE pre intervento registrata) con quella descritta nel progetto come risultato atteso (proposta APE post intervento).</p> <p>B. 2.2) Per le imprese che non hanno possibilità di effettuare un passaggio di classe energetica perchè hanno già raggiunto il livello massimo (attestata da APE pre intervento registrata)</p> <p>B. 2.3) Per le strutture ricettive all'aria aperta è attribuibile un punteggio in relazione al conseguimento, a seguito del progetto, di una</p>	<p>Incremento di più di due livelli Punti 5</p> <p>Incremento di due livelli Punti 4</p> <p>Incremento di un solo livello Punti 3</p> <p>Punti 3</p>	5



	<p>certificazione energetica (UNI TS 11 300 o equivalente) su almeno il 50% delle mobile home dichiarate ai fini della classificazione vigente alla data di conclusione del progetto</p> <p>I punteggi B2.1- B2.2 - B2.3 non sono fra loro cumulabili</p>	<p>Punti 3</p> <p>Punti 0 (nessuno dei casi precedenti)</p>	
	<p>B. 3) Percentuale di spesa ammissibile sul totale del progetto per interventi finalizzati a garantire una migliore accessibilità della struttura in ottica di “universal design”⁸</p>	<p>Inferiore al 10 %: Punti 0</p> <p>fra il 10 e il 20%: Punti 2</p> <p>fra il 20 e il 30%: Punti 3</p> <p>più del 30 %: Punti 4</p>	4
<p>Operazione di investimento o per l'introduzione di nuovi prodotti o servizi dell'impresa</p>	<p>B. 4) Capacità di creazione di nuovi prodotti e/o servizi attraverso le tipologie di interventi previsti dal presente bando in coerenza con gli ambiti tematici e le traiettorie individuate nella strategia di specializzazione intelligente (S3)⁹ - le traiettorie relative a Smart Living Energy e a Destinazione Intelligente</p>	<p>Nuovi prodotti/servizi o innovazioni di processo o gestionali da introdurre attraverso il progetto presentato</p> <p>Grado di innovazione alto Punti 3</p> <p>Grado di innovazione medio Punti 2</p> <p>Grado di innovazione basso Punti 1</p> <p>nessun grado di innovazione Punti 0 (progetto non ammesso)</p>	3

⁸ Per le Linee Guida sugli interventi per l'accessibilità delle strutture ricettive consultare i documenti inseriti al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/linee-guida-per-la-progettazione-delle-strutture-ricettive-in-ottica-di-universal-design>

⁹ per approfondimenti sulla **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**, i 6 ambiti di specializzazione e le 52 traiettorie <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>,

<https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-SMART-LIVING-ENERGY.pdf>

<https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-DESTINAZIONE-INTELLIGENTE.pdf>



Qualità degli investimenti i rispetto alle priorità stabilite dal Destination Management Plan	B. 5) Grado di coerenza del progetto con i prodotti principali e complementari previsti dal Destination Management Plan di riferimento Per l'attribuzione del punteggio, il grado di coerenza deve essere obbligatoriamente identificato e descritto all'interno dell'allegato progettuale (Allegato B)	Coerenza dimostrata da una chiara descrizione del progetto Punti 2 Coerenza dimostrata in modo sufficiente nella descrizione del progetto Punti 1 Non coerenza Punti 0	2
Adesione a club di prodotto e a circuiti di certificazione di prodotto	B. 6) Partecipante alla data di pubblicazione del bando a uno dei club di prodotto finanziati con il PR FESR 2021-2027	Punti 0 (non adesione) Punti 1 (adesione)	1
Certificazione di processo dell'impresa a oggetto di investimento	B. 7) Imprese che prevedono attraverso il progetto di conseguire una o più delle seguenti certificazioni ai sensi della normativa comunitaria e nazionale: - di sicurezza OHSAS 18001 - di qualità ISO 9000 - ambientale ISO 14001 - ambientale EMAS - turismo sostenibile GSTC - o equivalenti	Per ogni certificazione Punti 1 Se non è previsto: Punti 0	2
Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente	B.8) Invarianza/miglioramento delle prestazioni ambientali	l'investimento materiale comporta il miglioramento, per unità di prodotto e/o servizi, delle prestazioni ambientali Punti 1 l'investimento materiale comporta l'invarianza, per unità di prodotto e/o servizi, delle prestazioni ambientali Punti 0	1



		l'investimento materiale comporta il peggioramento, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali (il progetto non viene ammesso)	
Sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere transnazionali	B. 9) Progetto in linea con la macro strategie europee EUSAIR ed EUSALP	- nessuna coerenza con le strategie Punti 0 - in linea con almeno una delle due strategie indicate Punti 1	1

7. Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui alla tabella precedente. Nell'ambito di tale graduatoria saranno individuate le domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie.
8. A parità di punteggio sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio che detiene la quota maggiore della società o, se quest'ultimo persona giuridica, del legale rappresentante dell'impresa richiedente.
9. In ogni caso non potranno essere ammessi a sostegno le proposte progettuali che non raggiungeranno un punteggio minimo di 8 punti da calcolarsi con riferimento ai criteri del gruppo "B". Non sono comunque ammissibili i progetti a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento alla chiarezza della proposta progettuale (criterio B.1), alla capacità di creazione di nuovi prodotti e/o servizi o innovazioni di processo o gestionali con riferimento alle traiettorie individuate nella strategia di specializzazione intelligente (S3) - le traiettorie relative a Smart Living Energy e a Destinazione Intelligente (criterio B.4). In relazione all'invarianza/miglioramento delle prestazioni ambientali il progetto non è ammissibile quando comporti il peggioramento ambientale (criterio B. 8) .
10. In fase di istruttoria della domanda di saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica della realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità. Tale verifica in fase di saldo riguarda i criteri B2, B3, B4, B7, B8. Nel caso in cui la verifica comporti l'assegnazione di punti 0 (zero) al criterio B4 o il peggioramento delle prestazioni ambientali in relazione al requisito B8 o comporti il non raggiungimento del punteggio minimo previsto al comma precedente per i criteri del gruppo "B", essendo requisito di ammissibilità, comporta la decadenza della domanda ai sensi dell'articolo 18.
- Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore ai valori minimi previsti al comma 9 o inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.



11. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Articolo 12

Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'impresa richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili.
2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione del Veneto.
3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'impresa richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.
4. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13

Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a. fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - b. dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali le collaborazioni di natura societaria o altra variazione comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
 - c. dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d. conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
 - e. annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
 - f. mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto, tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
 - g. rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
 - h. collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;



- i. rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
- j. mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nella tabella all'art. 4, comma 1:
 - lettere b), c), d), e), h), i) per tutta la durata del progetto e fino al momento dell'erogazione del sostegno,
 - lettere b), c), d) per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
- k. mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
- l. non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- m. accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione del Veneto e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- n. laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
- o. porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
- p. concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;
- q. presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
- r. rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- s. inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero nei casi di cui all'articolo 16 comma 6, produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato, la fonte di finanziamento e l'importo esposto e si dichiara che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento;
- t. compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- u. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- v. fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- w. restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
- x. i progetti devono soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027.



2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte dei beneficiari, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14 **Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi**

1. Ai sensi dell'articolo 5, gli interventi previsti dal progetto devono essere eseguiti in data successiva alla data di presentazione della relativa domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dello stesso articolo.
2. **Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine di 24 mesi** dalla pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione a sostegno.
3. Il progetto si considera concluso e operativo quando:
 - a. le attività sono state effettivamente realizzate;
 - b. le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
 - c. abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno.

4. Le richieste di variazione all'intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.AVEPA.it/tramite applicativo informatico che, se necessario, si avvarrà della CTV per le determinazioni del caso.

Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno, purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:

- il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
- le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno;
- l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.

Le variazioni sono approvate da Avepa, che si potrà avvalere della CTV per le determinazioni del caso e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.

5. Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino alla erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di revoca del sostegno.
6. Nel caso in cui, dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo previsto per la stabilità delle operazioni, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Il soggetto subentrante dovrà sottoscrivere gli impegni assunti dal cedente. In tale caso,



AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio della procedura di riduzione del sostegno nei confronti del subentrante stesso ai sensi dell'articolo 18. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione del sostegno in proporzione al periodo per il quale i requisiti di stabilità non sono stati soddisfatti.

Articolo 15 **Tempi di realizzazione del progetto**

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	le spese sono ammissibili a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno (fatto salvo per le spese di cui all'art. 5 comma 5)
Apertura presentazione domanda di sostegno	Dalle ore 10:00 del 25/01/2024
Chiusura presentazione domanda di sostegno	entro le ore 17:00 del 11/04/2024
Presentazione domanda di anticipo	entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno, e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Presentazione domanda di acconto	la domanda non può essere presentata negli ultimi 3 mesi di progetto e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Conclusione del progetto	entro 24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno
Presentazione domanda di saldo	coincide con la data di conclusione del progetto e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza

Articolo 16 **Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno**

1. Le domande di erogazione dell'anticipo, di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.
2. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR (Allegato A al Decreto n.130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II).
3. Il pagamento del sostegno è disposto da Avepa al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:



DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SOSTEGNO	TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
<p><u>Anticipo</u> (facoltativo)</p>	<p>entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del sostegno, e comunque entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile</p>	<p>40% del sostegno concesso</p>	<p>Garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni PR FESR 2021-2027 disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020) nella sezione PR FESR 2021-2027 > Modulistica generale.</p> <p>Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.</p> <p>Entro la prima domanda di pagamento, il beneficiario, deve allegare alla domanda di pagamento, pena il non riconoscimento della spesa e, nei casi previsti all'articolo 18, la revoca del contributo, la seguente documentazione a sé intestata:</p> <ol style="list-style-type: none"> segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione al Comune, unitamente alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività. il permesso di costruire, se necessario, che dovrà riportare la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato. in alternativa ai punti precedenti la dichiarazione del richiedente che le opere non sono oggetto o soggette a titolo abilitativo edilizio. <p>Le spese connesse al tale titolo abilitativo saranno ammissibili solamente se sostenute successivamente alla data di inizio lavori prevista dal corrispondente titolo abilitativo e se relative ad opere eseguite dopo tale data.</p>



<p>Acconto (facoltativo)</p>	<p>la domanda di acconto non può essere presentata nei 3 (tre) mesi antecedenti la data prevista per la conclusione del progetto, e comunque entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile</p>	<p>La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a sostegno.</p> <p>Il <u>sostegno</u> relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del <u>sostegno</u> concesso.</p>	<p>a) relazione intermedia, redatta e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti;</p> <p>b) fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno,</p> <p>c) documenti giustificativi di pagamento di cui al comma 11 del presente articolo;</p> <p>d) documenti di cui alla tabella del successivo comma 4;</p> <p>e) ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.</p>
<p>Saldo</p>	<p>Entro le ore 17:00 del giorno di conclusione del progetto</p> <p>Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la revoca totale.</p>	<p>Si rimanda a quanto previsto all'art. 8 del presente bando</p>	<p>a) relazione finale, redatta e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata;</p> <p>b) fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa;</p> <p>c) documenti giustificativi di pagamento di cui al comma 11 del presente articolo;</p> <p>d) documenti di cui alla tabella del successivo comma 4;</p> <p>e) nel caso di acquisto di beni, copia del registro dei beni ammortizzabili;</p> <p>f) ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate</p> <p>g) eventuale comunicazione di fine lavori con attestazione dell'agibilità rilasciata dal Comune o autocertificata dal professionista, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;</p> <p>h) in caso di acquisto di mezzi di trasporto, allegare copia del libretto di circolazione;</p>



			<p>i) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'articolo 20 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo;</p> <p>l) eventuali certificazioni acquisite a seguito dell'intervento e indicate nella domanda di sostegno.</p>
--	--	--	--

4. Unitamente alla domanda di pagamento, inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA DI SPESA	DOCUMENTAZIONE DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
BENI IMMOBILI - Spese per opere impiantistiche	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale computo metrico (o preventivo dettagliato per interventi di minore complessità) consuntivo redatto sulla base dei costi effettivamente applicati dalle imprese; - dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti.
BENI IMMOBILI - Spese per opere edili	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale computo metrico consuntivo redatto sulla base dei costi effettivamente applicati dalle imprese; - ove necessario, copia del titolo abilitativo con gli estremi di registrazione presso il Comune, e comunicazione di fine lavori con attestazione di agibilità rilasciata dal Comune o autocertificata dal professionista, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati; - qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, relazione dettagliata dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori.
CONSULENZE - Spese per progettazione, direzione lavori e collaudo	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto relativo alla prestazione eseguita - Relazione dell'attività svolta, che ne descriva il contenuto e i risultati raggiunti
CONSULENZE - Spese per consulenze e servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni da parte del beneficiario	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto relativo alla prestazione eseguita - Relazione dell'attività svolta, che ne descriva il contenuto e i risultati raggiunti - Certificazioni rilasciate nel periodo di progetto



BENI MATERIALI - Acquisto di impianti, macchinari, strumenti e attrezzature (compresi arredi e hardware)	- Nel caso di beni identificati da un numero di matricola, documentazione fotografica attestante il medesimo; - eventuali certificati di conformità e/o di collaudo.
BENI MATERIALI - Acquisto di veicoli (Art. 5 comma 1, lett. c)	- libretto di circolazione
INVESTIMENTI IMMATERIALI - Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS	- Contratto relativo alla prestazione eseguita; - relazione dell'attività svolta, che ne descriva il contenuto e i risultati raggiunti
COSTI GENERALI - Spese generali calcolate con un tasso forfettario del 5% della somma dei costi di cui alle altre categorie di spesa	Non previsto

5. I giustificativi di spesa rendicontati dovranno riportare, nella causale/oggetto della fattura, la dicitura "Spesa agevolata a valere sul PR FESR Veneto 2021-2027", Azione 1.3.8. DGR /2023". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "quadro dichiarazioni" della domanda di pagamento
6. Ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Nel caso di fatture elettroniche prodotte in formato .xml, il codice CUP deve essere inserito nella descrizione della fattura. In caso di giustificativi di spesa emessi prima della estrazione del CUP assegnato al progetto da parte di Avepa all'atto della concessione dell'agevolazione, il beneficiario dovrà produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato, la fonte di finanziamento e l'importo esposto e si dichiara che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento.
7. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando.
8. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato.
9. Nel caso di impresa individuale, le spese ammesse a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché, nello stesso, figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni ecc.) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della delega a operare sul conto dell'impresa.
10. Nel caso di ricevimento di acconto, con riferimento ai documenti di cui sopra, in fase di saldo saranno da trasmettere soltanto quelli non ancora in possesso di AVEPA.
11. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dai relativi giustificativi di pagamento (farà fede la data della valuta). Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata. Le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non saranno considerate ammissibili.



Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario (anche tramite <i>home banking</i>)	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; ● il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). ● nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento. 	Qualora l'estratto conto non riporti uno o più elementi richiesti, sarà necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale <i>ovvero</i> dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale
Ricevuta bancaria	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile:: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; ● il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). 	Qualora l'estratto non riporti uno o più elementi richiesti, sarà necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale <i>ovvero</i> dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria <i>cumulativa</i>	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile:: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; ● il codice identificativo dell'operazione; 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella RI.BA. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il n. della fattura si dovrà allegare dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno bancario non trasferibile	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile:: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● Il numero assegno; 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: <ul style="list-style-type: none"> ● numero dell'assegno; ● numero e data fattura; ● l'esito positivo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Non sarà sufficiente la sola matrice; ● Non saranno accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.



	dell'operazione.	
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile:: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● l'addebito delle operazioni; 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata associata al conto corrente dell'impresa beneficiaria)	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile:: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● l'addebito delle operazioni; 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino.	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● l'addebito delle operazioni; 2) scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto; ● l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
MAV	<ul style="list-style-type: none"> ● copia del Bollettino MAV ● estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. 	
PagoPA	1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● il riferimento al pagamento; ● il codice identificativo dell'operazione. 2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata; 3) Avviso di pagamento.	



Addebito diretto	<p>1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione</p> <p>2) Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● il riferimento alla fattura pagata; ● il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; 	
F24	<ul style="list-style-type: none"> ● Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato ● Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24. 	<p>In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.</p>

12. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
13. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 2.
14. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
15. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario.
16. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulta generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
17. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
18. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.
19. L'istruttoria di AVEPA sulla domanda di saldo comprende la verifica della realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica



degli stessi e il conseguente mantenimento dei requisiti di ammissibilità e finanziabilità. I criteri di cui all'art. 11 interessati dalla verifica in fase di saldo sono i seguenti: B2, B3, B4, B7, B8.

20. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
21. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
22. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:
 - a. non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
 - b. deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;
 - c. deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il suo contributo concesso risulti superiore ad euro 150.00,00.

Articolo 17 **Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei tre anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.



Articolo 18
Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione dell'impresa beneficiaria, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di revoca. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
 - a. mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto agli articoli 14 e 15 del presente bando;
 - b. mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 16 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c. difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo di competenza di Avepa e/o della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore ai punteggi minimi di cui all'articolo 11 comma 9;
 - d. mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e. agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f. spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
 - g. rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - h. intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 lettere b), c), d), h), i), prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
 - i. mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - j. mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - k. qualora quale conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4 l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
 - l. qualora il beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 16 comma 22.
4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
 - a. mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
 - b. avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale rendicontata e ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
 - c. mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:



- i. Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - ii. Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - d. mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 lettere b), c), d) prima che siano decorsi tre anni dal pagamento del saldo;
 - e. nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
 - f. cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 3 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
 - g. qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
 - i. Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - ii. Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - h. l'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
 - i. ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la revoca totale.
5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di revoca parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la revoca totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
6. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino all'erogazione saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad Avepa il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.
7. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.
8. Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i., articolo 11, commi 3, 5, 6 ter:
 - a. la decadenza del sostegno comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali;
 - b. nel caso di indebita percezione del sostegno per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con il provvedimento di revoca del sostegno si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito;



c. è consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.

Articolo 19 Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 - i. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>;
 - ii. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it;
 - b) nella fase successiva all’ammissione, per chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L’accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Articolo 20 Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelli permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del



possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

- e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>

3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa
- Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>

<http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

Articolo 21

Disposizioni finali e normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Decisione (CE) C (2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto";
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea relativa agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Decisione C(2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.



Articolo 22
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it>
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, - pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@regione.veneto.it e PEC dpo@pec.regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo e-mail manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE ed, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente avviso.



APPENDICE
SOSTENIBILITA' FINANZIARIA (Art. 4 Soggetti Ammissibili comma 1 punto g)

L'impresa richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle seguenti formule:

1. Congruenza tra patrimonio netto e spesa complessiva del progetto: $PN > (SP - I)/2$

Qualora la formula non venisse soddisfatta con i valori a bilancio, ad incremento del PN potrà essere considerato un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, che risulti deliberato alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Nel caso in cui siano intervenuti degli aumenti di capitale sociale successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, al solo fine del calcolo di capacità finanziaria, il PN può essere incrementato di tale aumento. In tal caso dovrà essere obbligatoriamente prodotta da parte dell'impresa la relativa delibera attestante l'approvazione dell'aumento di capitale e la documentazione giustificativa del versamento effettuato.

Il PN è rilevato:

- per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria;

- per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato e l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

2. Onerosità della posizione finanziaria: $OF/F < 8\%$

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria.

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato e l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata;



- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

3. Sostenibilità finanziaria del progetto: $SP/F \leq 20\%$ (fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato registrato qualora l'impresa sia attiva da meno di tre anni).

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati precedenti a quello in corso alla data di presentazione della domanda;

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione dei bilanci, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nelle ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultime tre dichiarazione IVA, bilanci redatti ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato e ultime tre Dichiarazione dei redditi presentate;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

NUOVE IMPRESE: le nuove imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo esercizio contabile e dunque non abbiano ancora approvato e depositato un bilancio, dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1. Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda desumibile dalla visura camerale.

LIBERI PROFESSIONISTI: i liberi professionisti sono soggetti al rispetto della condizione di cui al punto 3. Sostenibilità finanziaria del progetto e dovranno fornire le Dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA relative al triennio precedente la presentazione della domanda (o l'ultima se in attività da meno di tre anni).

I valori presi in considerazione sono:

PN = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

SP = spesa complessiva del progetto indicata nella domanda di partecipazione;

I = intervento agevolativo/contributo richiesto dall'impresa proponente;

OF = oneri finanziari netti = Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003;

F = Valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

